REGIONE PIEMONTE BU13S1 31/03/2016

Codice A14000

D.D. 19 febbraio 2016, n. 84

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanita' e l'Azienda Sanitaria Locale TO5 per la collaborazione del dott. Giovanni Messori Ioli ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30 settembre 2008.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

per le motivazioni di cui alle premesse:

- di approvare lo schema di convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale ASLTO5, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato A), per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30 settembre 2008, del dott. Giovanni Messori Ioli, nell'ambito attività di indirizzo e programmazione inerenti gli ambiti dell'appropriatezza prescrittiva ed organizzativa, della valutazione delle attività sanitarie, della gestione e prevenzione del rischio clinico e dell'implementazione di alcune reti cliniche;
- di stabilire che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nell'allegato schema di convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Regionale Dott. Fulvio MOIRANO

Allegato

CONVENZIONE TRA

la Regione Piemonte, Direzione SANITA', in persona del direttore regionale		
	E	
l'Azienda San	itaria Locale Torino5 in persona del direttore generale	
	E	
ed il dr. Giova	ınni MESSORI IOLI	
Premesso che:	<u>:</u>	
-	con D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 è stato approvato un "Accordo-quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie"; il predetto Accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza e di interesse per le Aziende; la Regione Piemonte, in persona dell'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità	
Dato atto che:		
- -	la presente convenzione-tipo è stipulata in attuazione dell'articolo 3 del succitato Accordo-quadro; in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte; l'Azienda Sanitaria Locale Torino 5 con deliberazione del direttore generale n del ha approvato la stipulazione della presente convenzione; la Regione Piemonte con determinazione del direttore regionale della Sanità n del ha approvato la stipulazione della presente convenzione; il dott. Giovanni Messori Ioli	

su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di interesse per l'Azienda sanitaria;

quanto sopra premesso

IRA:
la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), rappresentata dal Direttore regionale della Sanità
E
l'Azienda Sanitaria Locale Torino5 (C.F, nato a, nato a, nato a, nato a sede dell'Azienda;
E
II dr. Giovanni Messori Ioli (C.F, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità, oggetto.

In applicazione della D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 la Regione Piemonte – Direzione Sanità intende avvalersi della collaborazione del dr. Giovanni Messori Ioli per l'espletamento, a supporto del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera afferente alla Direzione Sanità, di attività di indirizzo e programmazione inerenti gli ambiti dell'appropriatezza prescrittiva ed organizzativa, della valutazione delle attività sanitarie, della gestione e prevenzione del rischio clinico e dell'implementazione di alcune reti cliniche.

Art. 2 - Modalità dell'incarico.

L'attività del dr. Giovanni Messori Ioli sarà svolta durante il normale orario di servizio, presso gli uffici della Regione, Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera afferente alla Direzione Sanità, c.so Regina Margherita, 153/bis, per un impegno di n. 10 giornate lavorative mensili, con modalità compatibili con gli impegni derivanti dall'attività svolta presso l'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

Art. 3 – Oneri.

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. Al dr. Giovanni Messori loli compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dall'Azienda la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e le indennità per la missione.

Art. 4 – Esonero responsabilità.

Relativamente al presente incarico di collaborazione, il dr. Giovanni Messori Ioli, rinuncia a far valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa accadere al personale dell'Azienda, durante la permanenza negli uffici della Regione.

Art. 5 – Controversie, arbitrato.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in questo modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.

Il dr. Giovanni Messori Ioli garantisce la riservatezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

Art. 7 – Durata.

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2016, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l'eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.

Art. 8 – Registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Torino	, li
•	Il Direttore regionale della Sanità
	Il Direttore generale dell'Azienda